

Il crocefisso esposto nelle scuole pubbliche viola la libertà di scegliere l'educazione dei figli

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione II - Ricorso 3 novembre 2009 n. 30814/06 - Commento (Presidente Tulkens; Lautsi contro Italia)

LA MASSIMA

Scuola - Libertà di religione - Crocefisso a scuola - Affissione in classe - Diritto di scelta dei genitori nelle scelte educative dei figli - Libertà di pensiero - Violazione della Convenzione - Indennizzo. (Protocollo n. 1 alla Convenzione dei diritti dell'uomo, articolo 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 9)

L'affissione del crocefisso in una scuola pubblica costituisce una violazione del diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli, nonché della libertà di religione. La presenza del crocefisso non garantisce agli individui la possibilità di scegliere di non credere in alcuna religione poiché si tratta di un simbolo immediatamente riconducibile alla fede cattolica, che non assicura il pluralismo in materia di educazione, essenziale in una società democratica.



Scarica il testo della sentenza all'indirizzo:

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com (area CEDU)



L'affissione del crocefisso nelle scuole pubbliche è in contrasto con il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli e con la libertà di pensiero, coscienza e religione. È quanto ha stabilito, con una discussa sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la quale l'Italia è stata condannata anche al pagamento di un indennizzo morale di 5mila euro al ricorrente. La pronuncia, depositata il 3 novembre 2009 (caso Lautsi contro Italia, ricorso n. 30814/06) non ha chiuso però la partita perché il Governo italiano, in disaccordo con le conclusioni di Strasburgo, ha deciso di presentare ricorso alla Grande Camera che dovrà verificarne la ricevibilità e, nel caso in cui ritenga che la vicenda determini un problema im-

Ma il Cristo in croce non ha, al contrario di altri simboli, una capacità di proselitismo

IL COMMENTO DI
MARINA CASTELLANETA

portante di rilevanza generale, pronunciarsi in via definitiva.

Il fatto - Alla Corte europea si era rivolta la madre di due bambini che frequentavano una scuola statale ad Abano Terme. La donna, che aveva impartito ai figli un'educazione laica, aveva chiesto la rimozione del crocefisso dalle aule

frequentate dai figli. Di fronte al rifiuto delle autorità scolastiche si era rivolta ai giudici amministrativi. Il Tar del Veneto aveva sollevato, su richiesta della donna, una questione di legittimità costituzionale. La Consulta, tuttavia, con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, aveva ritenuto di non avere giurisdizione sulla questione. Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi avevano respinto la richiesta della donna condividendo la posizione del Governo italiano secondo il quale il crocefisso non era solo un simbolo religioso, quanto piuttosto un simbolo dello Stato italiano e un valore della società civile. Di qui il ricorso della donna alla Corte europea.

La libertà di scelta dei genitori in materia di educazione dei figli - La ricorrente è partita



dalla considerazione che l'affissione del crocefisso nella scuola pubblica è un'ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione, nonché con la libertà di educazione attribuita ai genitori dalla stessa Convenzione, ritenendo che lo Stato, di fatto, condizionava e limitava la volontà dei genitori di impartire un'educazione laica.

Com'è noto, l'articolo 2 del Protocollo 1 alla Convenzione europea stabilisce che lo Stato, nell'esercizio della sua funzione idonea ad assicurare l'educazione scolastica, deve garantire che la suddetta educazione sia in linea con le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Per la madre dei bambini, la croce è il retaggio di una visione confessionale dello Stato, ancora legata ai Patti lateranensi del 1929, malgrado le modifiche del 1984 ed è il simbolo principale della religione cattolica: l'esposizione nelle scuole intacca, quindi, il principio di neutralità dello Stato, compromettendo la libertà di coscienza degli individui. Una tesi contestata dal Governo italiano, secondo il quale il crocefisso non ha unicamente un valore religioso, ma anche etico, nel quale ci si può riconoscere a prescindere dal credo religioso, tenendo conto dei valori a esso sottesi come il rispetto della dignità umana, la non violenza, la solidarietà.

Di conseguenza, tale simbolo è compatibile con il principio di laicità dello Stato e non è in grado di intaccare i diritti riconosciuti nella Convenzione europea. A ciò si aggiunge,

Una modifica legislativa di carattere generale da parte dello Stato Italiano potrebbe determinare una violazione dei diritti di coloro che praticano la religione cattolica proprio tenendo conto della realtà sociale fortemente improntata alla tradizione cristiana

ha precisato il Governo in causa, che la libertà di educare i figli secondo le convinzioni dei genitori non è in alcun modo compromessa dall'esposizione del simbolo, considerando che in Italia l'insegnamento è laico e pluralista.

Una posizione non condivisa dalla Corte europea. Prima di tutto, Strasburgo ha sottolineato che i bambini non hanno uno spirito critico e non sono quindi in grado di «prendere le distanze in rapporto al messaggio derivante da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa», con ciò rilevando che un simbolo è in grado di condizionare la libertà di scelta. Chiarito questo punto, la Corte, prima di riconoscere il contrasto con le norme convenzionali, ha verificato la possibilità che il simbolo religioso in discussione possa essere in grado di avere un impatto sui bambini tale da compromettere le scelte educative dei genitori nei confronti dei figli.

Il preminente carattere religioso - E invero, secondo la

Corte, il simbolo della croce nelle scuole prescinde dalla sua valenza storica, avendo un preminente carattere religioso riconducibile alla Chiesa cattolica. Pertanto, l'educazione nelle scuole pubbliche finisce con l'assumere un vero e proprio carattere religioso, con conseguenze negative per gli scolari di altra religione o atei. La libertà negativa di non professare alcuna religione deve quindi essere garantita non solo assicurando la libertà di non seguire un insegnamento religioso, ma anche con l'assenza di simboli a connotazione religiosa. «Questo diritto negativo - osserva la Corte europea - merita una protezione particolare se è lo Stato che manifesta un credo e se la persona è posta in una situazione nella quale non può liberarsi» da condizionamenti, se non a prezzo di un sacrificio sproporzionato.

Poco importa, poi, nella visione della Corte, che la maggioranza dei genitori è favorevole a un'educazione religiosa, perché lo Stato deve considerare le convinzioni degli altri familiari. Di conseguenza, «lo Stato è tenuto a garantire la neutralità confessionale nell'ambito dell'educazione pubblica obbligatoria», anche per assicurare lo sviluppo di un pensiero critico negli alunni.

Questo vuol dire che l'esposizione di un simbolo associato alla religione cattolica compromette il pluralismo educativo, essenziale in una società democratica. Non solo. La presenza del crocefisso nelle aule, secondo la Corte, intacca il di-

L'ordinanza della Consulta

«**D**ichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'articolo 119 (e allegata tabella C) del Rd 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'articolo 118 del Rd 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'articolo 676 del predetto Dlgs n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe».

■ *Corte costituzionale, ordinanza 26 ottobre 2004 n. 389*

ritto dei genitori di educare i figli in linea con le proprie convinzioni, così come il diritto «degli scolari di credere o non credere».

Di qui la violazione della Convenzione europea che ha spinto la Corte a concedere un indennizzo per danni morali pari a 5mila euro in ragione della circostanza che il Governo «non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che regolano la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche».

Una conclusione che lascia spazio allo Stato che non sembra tenuto ad adottare misure generali idonee a garantire la rimozione del crocefisso, anche se, in caso di nuovi ricorsi, è probabile una nuova condanna e l'obbligo di versare un indennizzo alla parte lesa.

D'altra parte, ci sembra opportuno sottolineare che una modifica legislativa di carattere generale da parte dello Stato in causa potrebbe determinare una violazione dei diritti di coloro che praticano la religione cattolica proprio tenendo conto della realtà sociale

fortemente improntata alla tradizione cristiana in Italia. A tal proposito, basti ricordare che la Corte europea, nella sentenza del 22 settembre 1994 relativa al caso Otto Preminger contro Austria, ha accordato una protezione speciale alla religione praticata dalla maggioranza della popolazione che coincide con il retroterra culturale della società.

Osservazioni critiche - La conclusione della Corte nel caso in esame non ci sembra condivisibile sia per motivi procedurali che di merito. Sotto quest'ultimo profilo, ci sembra che la Corte avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione all'impatto del simbolo sulla libertà di scelta del credo religioso.

In effetti, il crocefisso non ha, a differenza di altri simboli, una capacità di proselitismo, così come non è in grado di condizionare la libertà di credo o di intaccare la libertà nella scelta dei modelli educativi seguiti dai genitori. Si tratta, a ben guardare, di un simbolo che non svolge

una funzione di indottrinamento indebito (questa si stigmatizzata dalla Corte), e che non è connesso a un comportamento attivo come il giuramento.

Il crocefisso, poi, non era indossato da un insegnante e quindi da un soggetto che può svolgere un'attività di proselitismo e di pressione nei confronti degli allievi.

Inoltre, considerando l'ampio margine di apprezzamento concesso agli Stati nell'ambito della scelta dei modelli educativi, la Corte avrebbe dovuto esaminare l'utilizzo di un simbolo nel contesto italiano, in linea con quanto sostenuto nella sentenza Sahin contro Turchia del 29 giugno 2004 (ricorso n. 44778/98). In precedenza, poi, la Corte europea, nella sentenza Kokkinakis contro Grecia del 25 marzo 1993, ha rilevato che gli Stati devono vietare solo quei comportamenti che determinano un tentativo di forzare la libertà di altri soggetti, che non sembra certo essere la situazione all'esame della Corte nel caso Lautsi.

Sotto il profilo procedurale, invece, a nostro avviso, i giudici internazionali avrebbero dovuto avvalersi dell'articolo 30 della Convenzione in base al quale, «se la controversia davanti ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione... o se la soluzione di una questione può condurre ad una contraddizione con una precedente sentenza della Corte», la Camera deve declinare la competenza in favore della Grande Camera. ■